Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 maggio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 aprile 1982, n. 220.

Inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di manovale della prima categoria, operatore comune, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, purché in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

a) gli incaricati del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati;

b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera *a*);

c) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera *a*), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella *ex* qualifica di guardiano in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39;

d) gli incaricati addetti alla vigilanza di punti speciali con presenziamento o visita (scambi in piena linea, caduta massi e punti franosi);

e) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera *d*);

f) gli incaricati addetti all'accudienza locomotive;

g) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera *f*);

h) gli incaricati utilizzati esclusivamente nelle fermate abilitate al servizio viaggiatori e bagagli con le norme in uso per le case cantoniere, non inquadrati a ruolo in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39;

i) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli di fermata, quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella *ex* qualifica di ausiliario di fermata in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39;

l) i coadiutori familiari degli incaricati di fermata di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

m) gli incaricati utilizzati esclusivamente nei servizi ausiliari nelle fermate della linea ferroviaria metropolitana di Napoli.

Art. 2.

Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di assistente di stazione della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore delle stazioni, purché in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

a) gli incaricati addetti alle fermate;

b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera *a*);

c) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera *a*), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella *ex* qualifica di gestore in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39.

Art. 3.

Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di operaio qualificato della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore tecnico di tutti i servizi, purché in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

a) gli incaricati addetti alla manutenzione delle opere murarie, di falegnameria, fabbro-meccaniche ed idrauliche utilizzati dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

b) gli incaricati addetti all'espletamento di lavori di natura elettromeccanica ed edile utilizzati dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

c) gli incaricati addetti al servizio di sorveglianza delle linee primarie e di custodia dei materiali elettrici utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

d) gli incaricati addetti all'accudienza dei rifornitori acqua utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

e) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera *d*).

Art. 4.

Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di infermiere della terza categoria, operatore specializzato,

del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore uffici, purché in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

a) gli incaricati addetti ai posti di pronto soccorso, utilizzati negli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato come infermieri e disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Art. 5.

Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di applicato della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore uffici, purché in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

a) gli incaricati addetti a lavori sussidiari di riproduzione e stampa, utilizzati dalla Direzione compartimentale di Roma dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Art. 6.

Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di paramedico della quarta categoria, tecnico, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore uffici, purché in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

a) gli incaricati addetti ai gabinetti RX, ai laboratori di analisi, ai reparti di fisiochinesiterapia negli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Art. 7.

Sono ammessi all'inquadramento nel profilo istituzionale con decorrenza 1° gennaio 1979 gli aspiranti che alla stessa data si trovino nella posizione giuridica richiesta per la sistemazione a ruolo nei corrispondenti profili professionali del personale ferroviario a termini dei precedenti articoli e che abbiano svolto 300 giornate di effettive prestazioni nei servizi assorbiti. Ai fini del computo delle 300 giornate sono utili le giornate di malattia, di assenza facoltativa per puerperio e per assistenza figli. Hanno tuttavia titolo ad essere ammessi all'inquadramento anche quegli incaricati, sostituti e coadiutori che alla predetta data si trovino ad adempiere agli obblighi militari ovvero in stato di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

E' altresì condizione per l'ammissione all'inquadramento il possesso, alla stessa data del 1° gennaio 1979, di un'età non superiore a 62 anni per coloro che debbono essere inquadrati nei profili professionali di paramedico, applicato, infermiere, assistente di stazione, e non superiore a 58 anni per coloro che debbono essere inquadrati nei profili professionali di manovale e di operaio qualificato.

L'ammissione all'inquadramento nei profili professionali di assistente di stazione, di manovale e di operaio qualificato è subordinata al possesso delle abilitazioni obbligatorie rispettivamente previste per ciascuno dei detti profili, per settore di impiego e per servizio di utilizzazione, a termini dell'articolo 6 del decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Il diritto a conseguire la nomina nel profilo professionale di inquadramento è subordinato: al possesso di licenza di scuola elementare, fatta eccezione per gli inquadramenti nei profili di paramedico e di infermiere per i quali sono richiesti i titoli di studio e professionali di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1979, n. 42; al possesso dei requisiti di idoneità fisica previsti dalle norme vigenti per i profili professionali di inquadramento, da accertare con i criteri delle visite di revisione.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di deliberazione della nomina.

Gli aspiranti che alla data del 1° gennaio 1979 non si trovino nelle condizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo saranno inquadrati *ad personam* nel profilo professionale corrispondente alla posizione giuridica richiesta per la loro sistemazione a ruolo a termini dei precedenti articoli.

Il profilo professionale attribuito *ad personam*, ferme restando la progressione economica e l'utilizzazione degli aventi titolo nello stesso impianto di appartenenza all'atto dell'inquadramento, non comporta progressione di categoria, né passaggio ad altro profilo della stessa categoria, o di diverso settore di categoria superiore. L'utilizzazione in impianto diverso di un elemento rivestito di profilo professionale *ad personam* è ammessa soltanto nel caso di trasformazioni tecniche dell'impianto che ne rendano incompatibile la permanenza nel medesimo.

Il passaggio dai profili professionali attribuiti *ad personam* ai corrispondenti profili di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, è subordinato al conseguimento dei requisiti (abilitazioni, titolo di studio) richiesti per l'accesso a tali profili professionali ed al possesso delle 300 giornate di effettive prestazioni nei rispettivi servizi, ivi comprese quelle svolte nel profilo *ad personam*.

Le abilitazioni di cui al precedente terzo comma ed il titolo di studio di cui al precedente quarto comma dovranno essere conseguiti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli aspiranti che alla scadenza del termine sopra indicato non abbiano conseguito le abilitazioni o il titolo di studio previsto per conseguire la nomina nel profilo professionale di inquadramento, conserveranno definitivamente il profilo professionale *ad personam*.

Conservano il profilo professionale *ad personam* coloro che risulteranno privi, alla data di deliberazione della nomina, dei requisiti di idoneità fisica previsti dalle norme vigenti per i profili professionali di inquadramento.

Coloro che hanno superato alla data di entrata in vigore della presente legge l'età rispettivamente prevista per i profili professionali di inquadramento al secondo comma del presente articolo, conservano il

profilo professionale attribuito *ad personam* fino all'atto del pensionamento e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Saranno altresì inquadrati nel profilo professionale *ad personam* coloro cui sia stato conferito l'incarico nei servizi da assorbire dopo il 1° gennaio 1979 e non oltre il 1° marzo 1981 con decorrenza giuridica dalla data di conferimento dell'incarico.

Il passaggio di tali elementi al profilo istituzionale avverrà in base al disposto dell'ottavo comma del presente articolo.

Art. 8.

Ciascuno degli inquadramenti di cui ai precedenti articoli da 1 a 6 è effettuato a domanda da presentare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, in base a graduatorie formate secondo le giornate di effettiva prestazione per l'espletamento dei servizi di istituto, maturate nel periodo antecedente la data del 1° gennaio 1979, da valutare in base a criteri che verranno stabiliti con deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. A parità di punteggio la preferenza è data dall'età.

La domanda di inquadramento si intende presentata tanto per il profilo istituzionale che per quello *ad personam*.

Compete ai direttori compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, nominare le commissioni compartimentali per la formazione delle graduatorie di inquadramento, approvare le graduatorie stesse e deliberare la nomina a ruolo degli aventi titolo.

Gli inquadramenti sono deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento ai seguenti profili professionali, stabilite dal 1° gennaio 1979 in: n. 1.178 unità per il profilo professionale di manovale, n. 165 unità per il profilo professionale di assistente di stazione, n. 90 unità per il profilo professionale di operaio qualificato, n. 13 unità per il profilo professionale di infermiere, n. 3 unità per il profilo professionale di applicato, n. 17 unità per il profilo professionale di paramedico.

Le dotazioni organiche di cui al comma precedente verranno ripartite fra i compartimenti con decreto del Ministro dei trasporti.

I posti delle dotazioni organiche in aumento di cui al comma precedente, ricoperti da elementi collocati nei profili professionali *ad personam* per carenza dei requisiti prescritti per l'inquadramento, vengono riassorbiti nella dotazione organica dei corrispondenti profili professionali ferroviari all'atto del collocamento a riposo dei soggetti inquadrati.

Sono dichiarati decaduti dal diritto alla nomina i rinunciatari e coloro che non avranno presentato domanda di inquadramento nel termine di cui al primo comma del presente articolo. Nei confronti di costoro dovrà cessare il rapporto di lavoro con l'Azienda.

Ad inquadramenti realizzati, il Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, attribuirà i posti stabiliti per il profilo professionale di manovale ai profili professionali di seconda categoria, cui i posti stessi devono essere cumulati.

Le vacanze residuate dopo l'inquadramento nei profili professionali previsti dai precedenti articoli da 1 a 6, con esclusione dei posti attribuiti ai profili professionali *ad personam*, saranno coperte per una sola volta, nella misura del 50 per cento, mediante concorsi speciali per titoli su base compartimentale, cui potranno partecipare gli incaricati convenzionati alla data di entrata in vigore della presente legge per i servizi che non danno titolo all'inquadramento previsto a termini della presente legge. Tali concorsi saranno banditi ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

La partecipazione ai concorsi di cui al precedente comma è altresì subordinata al possesso da parte degli interessati del titolo di studio corrispondente a quello previsto dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, per i rispettivi profili professionali iniziali di categoria, fermi restando: i limiti massimi di età che non debbono superare quelli stabiliti dal secondo comma del precedente articolo 7, il conseguimento delle abilitazioni previste per il profilo di inquadramento, nei termini che saranno stabiliti dall'Azienda, ed il possesso dei requisiti fisici di cui al quarto comma del citato articolo 7.

Art. 9.

In fase di primo inquadramento, al personale già utilizzato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato come incaricato ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e come incaricato utilizzato per le sostituzioni a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, è attribuita la classe di stipendio della categoria nella quale viene inquadrato, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma della retribuzione base annua spettante al 1° luglio 1973, dell'elemento distinto della retribuzione di L. 540.000 annue, concesso in estensione del trattamento corrisposto al personale ferroviario in base alla legge 28 aprile 1976, n. 155, al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 270, alla legge 14 aprile 1977, n. 112, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento alla data del conferimento della nomina in prova, al quale debbono aggiungersi L. 120.000 annue *pro capite* e l'importo annuo di L. 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di prestazioni rese nelle suddette utilizzazioni, nonché in quelle disciplinate dai decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432.

L'attribuzione dell'importo di L. 800 annue per le prestazioni rese in qualità di incaricato utilizzato per le sostituzioni o disciplinate dai citati decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432, è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda. La domanda è accoglibile purché sia intercorsa convenzione reperto-

riata fra gli incaricati o gli incaricati utilizzati per le sostituzioni e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, o stipulata in base ai ripetuti decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432.

In fase di primo inquadramento, al personale già utilizzato dagli incaricati come coadiutore familiare ai sensi dell'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, è attribuita la classe di stipendio della categoria nella quale viene inquadrato, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma della paga base annua spettante al 1° luglio 1973, dell'elemento distinto della retribuzione di L. 486.000 annue, concesso in estensione del trattamento corrisposto al personale ferroviario in base alla legge 28 aprile 1976, n. 155, al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 270, alla legge 14 aprile 1977, n. 112, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento alla data del conferimento della nomina in prova, al quale debbono aggiungersi L. 120.000 annue *pro capite* e l'importo annuo di lire 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di prestazioni rese nella suddetta utilizzazione o come coadiutore a termini dei decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432.

L'attribuzione dell'importo di L. 800 annue per le prestazioni rese in qualità di coadiutore familiare alle dipendenze dell'incaricato o come coadiutore a termini dei citati decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432, è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda. La domanda è accoglibile purché la designazione come coadiutore sia stata espressamente accettata dall'Azienda stessa.

Ai provenienti dalla posizione di incaricato, di incaricato utilizzato per le sostituzioni, di coadiutore familiare e di coadiutore, l'eventuale differenza tra il maturato economico integrato come sopra detto e lo stipendio è corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilità, della pensione e della buonuscita ed è riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria.

In nessun caso può essere attribuito uno stipendio di importo inferiore a quello iniziale previsto per la categoria di inquadramento.

Agli effetti dell'attribuzione delle successive classi, gli stipendi corrisposti in fase di prima applicazione della presente legge hanno decorrenza dalla data del 1° luglio 1979.

Restano acquisiti i miglioramenti economici concessi con decreto ministeriale dalla data del 1° ottobre 1978 a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, al maturato economico del personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi delle leggi 7 ottobre 1969, n. 747, 16 febbraio 1974, n. 39, e dell'articolo 20 della legge 6 giugno 1975, n. 197, ed ancora in servizio alla data del 1° ottobre 1978, a titolo di assegno *ad personam* deve aggiungersi l'importo annuo di L. 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di servizio reso:

in qualità di assuntore e di coadiutore di assuntore in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, alla legge 14 febbraio 1949, n. 40, e per i servizi indicati all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; o in qualità di incaricato convenzionato per gli stessi servizi in base all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, nonché in qualità di incaricato e di coadiutore di incaricato dei servizi di stazione, di fermata e del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati di cui all'articolo 26 della ripetuta legge 30 dicembre 1959, n. 1236, o di quelli disciplinati dai decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432, o come sostituto di tali servizi convenzionato a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

in qualità di incaricato del servizio di guardamassi disciplinato a termini dei citati decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432, o come sostituto di tale servizio convenzionato a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

L'attribuzione dell'importo di L. 800 annue per le prestazioni rese nelle posizioni di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda. La domanda è accoglibile purché sia stato instaurato rapporto di assuntore, ovvero sia intercorsa convenzione repertoriata fra gli incaricati e gli incaricati utilizzati per le sostituzioni e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ovvero la designazione come coadiutore sia stata espressamente accettata dall'Azienda stessa.

Il beneficio previsto al primo comma del presente articolo compete, con le modalità di cui al secondo comma, anche al personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi degli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge 26 marzo 1958, n. 425, con l'integrazione di cui all'articolo 17 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, adottato in base all'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle leggi 3 novembre 1963, n. 1443, 29 ottobre 1971, n. 880, 7 gennaio 1974, n. 5, e 6 giugno 1975, n. 197, ed ancora in servizio alla data del 1° ottobre 1978, per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di servizio reso alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizi ferroviari. La domanda relativa alla concessione del beneficio è accoglibile, fermo restando che il rapporto di servizio con le imprese appaltatrici risulti dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei dipendenti comunque assunti nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed ancora in servizio alla data del 1° ottobre 1978 i quali abbiano reso, prima della suddetta assunzione, i servizi di cui ai precedenti commi.

Art. 11.

Il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425, a partire dalla decorrenza giuridica dell'inquadramento.

In luogo della iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'inquadramento, per la conservazione dell'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dalla iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento abbiano superato il 50° anno di età o, se inquadrati nei profili professionali di paramedico, applicato e assistente di stazione, il 52° anno. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove non lo fossero già, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di età saranno trattenuti fino al 60° anno. Tale disposizione si applica anche ai dipendenti di cui al precedente comma.

Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa per la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Azienda stessa cederà la proprietà della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro dei trasporti del 6 settembre 1958, n. 893.

Art. 12.

Il personale inquadrato a ruolo in applicazione della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di età stabiliti nell'allegato 15 annesso alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, salva l'eccezione di cui al terzo comma del precedente articolo 11.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete la pensione in base alle norme applicabili al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, purché abbia compiuto dieci anni di effettivo servizio ai fini di pensione.

Ove alla data del raggiungimento dei limiti di età non siano stati maturati i dieci anni di servizio di cui al comma precedente, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale periodo di servizio ma comunque non oltre il 65° anno di età.

Se al raggiungimento del 65° anno di età non risultino maturati dieci anni di servizio effettivo, si applicano le norme previste dall'articolo 219, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per tutto il tempo che sarebbe stato necessario al compimento di dieci anni di servizio utile a pensione.

Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, i servizi resi nella posizione di incaricato o di coadiutore dell'assuntore o dell'incaricato sono computabili, a domanda, in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 11 o 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, a seconda che risultino prestati rispettivamente con o senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, salva l'applicazione dell'articolo 41 dello stesso testo unico.

Il precedente comma si applica anche ai casi in corso di trattazione in sede amministrativa o giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti del sesto comma dell'articolo 25 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, per provvedimento di computo si intende anche il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza.

Art. 13.

Per il personale inquadrato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni con decorrenza giuridica 1° gennaio 1979, non si applica per il periodo compreso fra tale data e quella del 18 febbraio 1979, di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1979, n. 42, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Art. 14.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi che l'Azienda assume in gestione diretta, indicati negli articoli da 1 a 6 della presente legge, non possono più essere espletati a mezzo di incaricati.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1982 in lire 13.500 milioni, si farà fronte, quanto a lire 7.000 milioni, mediante riduzione dei capitoli 110 e 112 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1982, rispettivamente per lire 5.500 milioni e per lire 1.500 milioni, in conseguenza del passaggio a ruolo degli incaricati e, quanto a lire 6.500 milioni, a carico dei capitoli 101 e 116 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 6 maggio 1982, n. **221.**

Norme in materia di integrazione salariale dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, e dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Art. 2.

All'onere, valutato in lire 65 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982, si provvede a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, le cui disponibilità sono corrispondentemente integrate con le modalità stabilite nel secondo comma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — MARCORA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1982, n. **222.**

Modificazioni alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1593, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 276 e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, n. 1350, con i quali vennero apportate modifiche alla tariffa dei diritti di borsa sopracitati;

Viste le delibere numeri 572 e 573 del 20 dicembre 1980 e n. 530 del 22 dicembre 1981 con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti di quotazione al mercato ufficiale, dei diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in borsa, nonché l'istituzione della tariffa dei diritti di quotazione al locale mercato ristretto;

Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975 con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera n. 317 del 12 gennaio 1978 della Commissione nazionale per le società e la borsa con la quale è stato istituito il mercato ristretto presso la borsa valori di Torino ai sensi della legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visti l'art. 25 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e gli articoli 4 e 17 del regolamento approvato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con delibera n. 233 del 24 giugno 1977;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 la tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale e al mercato ristretto presso la locale borsa valori è stabilito nella seguente misura:

Quotazione ufficiale:

a) per il capitale fino a 50 miliardi, L. 100 per milione;

b) per il capitale successivo, oltre 50 miliardi, lire 50 per milione.

Alle società richiedenti l'ammissione alla quotazione ufficiale dei propri titoli è concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti per il primo anno di quotazione, la riduzione del 50% per il secondo anno e del 25% per il terzo anno.

Mercato ristretto:

a) società con capitale nominale non superiore a 5 miliardi di lire:

diritto fisso . . . . L. 100.000

b) società con capitale nominale superiore a 5 e fino a 10 miliardi di lire:

diritto fisso . . . . L. 200.000

c) società con capitale nominale superiore a 10 miliardi di lire:

diritto fisso per i primi 10 miliardi di lire . . . . L. 200.000

diritto proporzionale pari a L. 15 per ogni milione, o frazione, del capitale nominale superiore a 10 miliardi di lire.

Alle società richiedenti l'ammissione dei propri titoli al mercato ristretto è concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti per il primo anno di quotazione.

L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dalle azioni ordinarie e privilegiate, dalle obbligazioni e dalle azioni di risparmio quotate ufficialmente o al mercato ristretto ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al milione superiore.

L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. L'anno in corso si computa per anno intero, quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel primo semestre; quando invece la iscrizione avvenga nel secondo semestre, il diritto da corrispondersi è ridotto a metà.

L'importo delle successive emissioni si somma a quello dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto; nel caso di emissione avvenuta nel secondo semestre, il diritto dovuto è ridotto a metà.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1984 sono concesse le seguenti agevolazioni per il computo dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, con esclusione di quelli ammessi di diritto:

a) per il capitale nominale superiore a 500 miliardi e fino a 1.000 miliardi di lire, riduzione del diritto di quotazione nella misura del 50%;

b) per il capitale successivo, oltre 1.000 miliardi, riduzione del diritto di quotazione nella misura del 75%.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 la tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per il rilascio delle tessere di accesso ai recinti riservati della locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:

Agenti di cambio:

rappresentanti alle grida . . . . . . L. 15.000
impiegati . . . . » 20.000
fattorini . . . . » 10.000

Istituti di credito e banche:

osservatore o sostituto osservatore alle grida . . . . L. 100.000
rappresentante . . . . » 80.000
direttori o procuratori . . . . » 60.000
impiegati . . . . » 30.000
fattorini . . . . » 20.000

Commissionari:

titolare . . . . L. 70.000
rappresentante . . . . » 50.000
impiegati . . . . » 30.000
fattorini . . . . » 20.000

Remisiers:

tessera . . . . L. 100.000

Pubblico:

tessera annuale . . . . L. 15.000
tessera giornaliera . . . . » 1.000

Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, n. 1350.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1982

PERTINI

ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1982
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 15

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **223**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 223. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 2.716.050 disposto dalla sig.na Pozzi Angela a favore dei « Mutilatini di don Gnocchi », che si identificano con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi » come si evince dal verbale in data 24 novembre 1979 del consiglio di amministrazione della fondazione medesima, con testamento olografo 21 febbraio 1977, pubblicato a rogito dott. Francesco Boggia, notaio in Vercelli, con atto 22 febbraio 1979, n. 1089 di repertorio e n. 74 di raccolta, registrato a Vercelli il 5 marzo 1979 al n. 559.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1982
Registro, n. 3 *Presidenza, foglio n.* 324

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 44/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980, e 8, 13, 21, 23, 30/1981;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 4 dicembre 1981;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la mano d'opera e la remunerazione del capitale investito, di cui al parere espresso dalla commissione centrale prezzi;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese;

Delibera:

1) Il costo della manodopera e l'aliquota afferente la remunerazione del capitale investito, da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, sono aggiornati a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo mano d'opera L. 10.500/ora;

b) remunerazione del capitale investito 16%.

Con pari decorrenza avranno complicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 44/1981 da sovrapporre, fino ad esaurimento delle scorte, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 44/1981, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

Allegato B4

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Afos - Tiber	—	—
12 cpr 1 g	24502/B	27.000
Breket - Italchemi		
12 cps 250 mg	24183	4.295
8 cps 500 mg	24183/1	5.210
12 cps 500 mg	24183/1	7.525
1 fl pv 250 mg + 1 f solv	24183/A	1.605
1 fl pv 500 mg + 1 f solv	24183/A1	2.005
1 fl pv 1 g + 1 f solv	24183/A2	2.755
grat 12 bust	24183/B	4.690
Cedol - Farmaroma		
1 fl 500 mg + 1 f solv	24503	3.480
1 fl 1 g + 1 f solv	24503/1	5.775
1 fl 2 g + 1 f solv	24503/2	10.260
Dreimal - Rbs Pharma		
10 cpr	24509	1.215
20 cpr	24509	1.635
30 cpr	24509	1.975
Kanendos - Crinos		
8 cps 100 mg	24545	7.665
12 cps 100 mg	24545	11.205
16 cps 100 mg	24545	14.700
4 cps 250 mg	24545/1	9.055
8 cps 250 mg	24545/1	17.695
12 cps 250 mg	24545/1	26.255
16 cps 250 mg	24545/1	34.760
8 bust 100 mg	24545/A	7.755
12 bust 100 mg	24545/A	11.340
16 bust 100 mg	24545/A	14.915
4 bust 250 mg	24545/A1	9.410
8 bust 250 mg	24545/A1	18.230
16 bust 250 mg	24545/A1	26.940
16 bust 250 mg	24545/A1	35.630
grat sol est 60 g	24545/B	21.490
grat sol est 100 g	24545/B	35.125
Maghen - Cristalfarma		
30 cpr 25 mg	24594	12.940
50 cpr 25 mg	24594	20.895

Neuropri - Italchemi	Numero di registrazione	Prezzo
20 cpr 100 mg	24146	4.990
im 10 f 100 mg 2 ml	24146/A	4.450
Pesos - Valeas		
30 cpr 20 mg blister	24577	2.205
30 cpr 20 mg flacone	24577	2.205
60 cpr 20 mg blister	24577	3.475
60 cpr 20 mg flacone	24577	3.475

Allegato B3

MODIFICHE SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

Categorie

Circolene - Inverni Della Beffa	Numero di registrazione	Prezzo
30 cps 10 mg	22224/B	3.775

Serie

Adriblastina - Farm. Erba		
1 fl liof 50 mg	22393/1	69.560
Inosindodici - Sirt-BBP		
fte im 10 fl 4 ml	20201/1	2.975
*Ribocort B*12 - Aristochimica		
«200» 6 f + 6 f	20493/3	8.390
«200» 10 f + 10 f	20493/3	12.795
Sotalex - Bristol sud		
30 cpr 160 mg	23245/1	5.325
40 cpr 160 mg	23245/1	6.780
20 cpr 320 mg	23245/2	6.525
30 cpr 320 mg	23245/2	9.330
Vasculat - Boehringer Ingelheim		
1,5% os gtt 30 g	7127/B1	1.695

NUOVE CONFEZIONI

Bioplex 10 - Torre		
1 fl + 1 fl soluz fisiologica	21264	4.510
1 fl + 1 fl soluz glucosata	21264	4.510
Bioplex 25 - Torre		
1 fl + 1 fl soluz fisiologica	21264	6.210
1 fl + 1 fl soluz glucosata	21264	6.210
Pimexone - Formenti		
35 conf	22743	3.845
os gtt 22 ml	22743/B	3.745

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Katagrip - Bruschettini		
ad 6 supp	9645/A	1.140
bb 6 supp	9645/A1	1.020
Stasten C - Ucm Difme		
5 f liof 100 ucd + 5 f solv	22050/A	4.790
10 f liof 100 ucd + 10 f solv	22050/A	7.915

(2258)

Provvedimento n. 15/1982. Cassa conguaglio per il settore elettrico. Rimborso sull'energia elettrica importata dall'ENEL.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 34/1974, 35/1974, 47/1974, 18/1979 e 45/1979 rispettivamente del 6 luglio e 5 dicembre 1974, 4 maggio e 12 ottobre 1979;

Considerata l'esigenza di contribuire alla copertura del fabbisogno di energia elettrica del Paese anche mediante l'apporto di energia importata dall'estero;

Considerato in particolare, che l'energia elettrica importata dall'ENEL, al netto di quella ceduta dallo stesso ENEL alle imprese estere, è sostitutiva di corrispondenti quantitativi di energia che l'Ente nazionale dovrebbe produrre a mezzo di impianti termoelettrici, con la conseguente applicazione delle norme relative al rimborso del maggior onere termico;

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A partire dalle ore 0 del giorno 1° aprile 1982 e sotto l'osservanza dei criteri e delle modalità di cui ai successivi punti il rimborso previsto dal provvedimento C.I.P. n. 45/1979 del 12 ottobre 1979 è riconosciuto anche sul prezzo di acquisto dell'energia che l'ENEL importa dall'estero.

1. Il rimborso è riconosciuto limitatamente ai quantitativi di energia elettrica, comunque prodotta, che l'ENEL importa, complessivamente, in ciascun semestre solare, da ente ed imprese esteri, al netto di quelli ceduti, complessivamente, dallo stesso ENEL, nel medesimo semestre, ai suddetti enti ed imprese, quali risultano dalle letture dei misuratori installati, nel territorio nazionale, presso i punti di interconnessione con l'estero.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento si farà riferimento, anziché al semestre solare, al periodo 1° marzo-30 giugno 1982.

2. Al rimborso di cui al presente provvedimento, che sarà corrisposto dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico in misura, comunque, non superiore al prezzo medio di acquisto dell'energia importata in ciascun semestre, si applicano le disposizioni di cui al punto *B*) ed al punto *C*), secondo e terzo capoverso del provvedimento C.I.P. n. 45/1979.

3. Al fine di consentire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di dare corso agli adempimenti relativi alla corresponsione del rimborso, l'ENEL dovrà inviare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico una documentazione comprendente:

l'elenco degli enti ed imprese esteri dai quali sono stati effettuati, in ciascun semestre, gli acquisti di energia elettrica;

le fatture di acquisto dell'energia di cui sopra;

i verbali di suggellamento, da parte dell'UTIF, dei contatori di cui al precedente punto 1);

i verbali relativi alle letture effettuate dagli UTIF all'inizio ed alla fine di ciascun semestre solare.

Ai fini del riconoscimento del contributo per il periodo 1° aprile-30 giugno 1982 si farà riferimento, quanto alle letture iniziali dei contatori, alle letture rilevate a cura dell'ENEL alla data del 1° marzo 1982, le quali dovranno risultare annotate in appositi registri ed essere convalidate dagli UTIF entro e non oltre i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

(2259)

Provvedimento n. 16/1982. Fornitura di energia elettrica per la produzione di magnesio primario

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961, n. 25 del 7 agosto 1975, n. 30 del 22 ottobre 1976, n. 9 del 16 febbraio 1977, n. 26 del 26 maggio 1981, e n. 47 del 22 dicembre 1981 capitoli V e VIII;

Considerate le caratteristiche strutturali del ciclo produttivo del magnesio primario, sotto l'aspetto sia tecnico che economico;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Alle forniture di energia elettrica effettuate agli stabilimenti delle imprese che utilizzano, per la produzione di magnesio primario, oltre il 70% dell'energia elettrica impiegata, complessivamente, negli stabilimenti stessi, si applicano, fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le tariffe di cui alle sottoelencate tabelle, con le seguenti decorrenze.

Le tariffe indicate nelle allegate tabelle *I-a*, *I-b*, *I-c*, *I-d*, *I-e*, si applicano ai prelievi di potenza ed ai consumi di energia per usi diversi dall'illuminazione ed entrano in vigore rispettivamente dal 1° aprile, dal 1° maggio, dal 1° luglio, dal 1° settembre e dal 1° novembre 1982, con decorrenza dalle fatture o bollette relative a periodi di consumo comprendenti, quale ultimo mese indicato, rispettivamente, il mese di aprile, maggio, luglio, settembre e novembre 1982.

La tariffa indicata nell'allegata tabella II si applica ai prelievi di potenza ed ai consumi di energia per usi di illuminazione ed entra in vigore dal 1° aprile 1982, con decorrenza dalle fatture o bollette relative a periodi di consumo comprendenti, quale ultimo mese indicato, il mese di aprile 1982.

2) Alle forniture di energia elettrica di cui al presente provvedimento si applicano le condizioni di fornitura stabilite dal capitolo II, punto 3), lettere *a*), *b*), *c*) e capitolo V, paragrafo *B*), lettere *a*) e *d*), del provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961.

3) Alle forniture effettuate agli stabilimenti di cui al precedente punto 1) si applicano, con la medesima decorrenza prevista per le tariffe di cui all'allegata tabella *I-a* le seguenti aliquote di sovrapprezzo:

per i quantitativi di energia utilizzati nel processo produttivo del magnesio primario che presenti le caratteristiche di cui alla lettera *h*) del provvedimento n. 26 del 26 maggio 1981: L. 13,00;

per i quantitativi di energia utilizzati per usi di illuminazione: L. 15,75.

Per gli altri quantitativi di energia si applicano le aliquote di sovrapprezzo termico di cui al provvedimento C.I.P. n. 26 del 26 maggio 1981.

4) Restano ferme, in quanto non modificate e non contrastanti con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina dei prezzi e tariffe dell'energia elettrica, delle condizioni di fornitura e del sovrapprezzo termico.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

TABELLA I

TARIFFE DI TIPO BINOMIO PER FORNITURE PER USI INDUSTRIALI DIVERSI DALL'ILLUMINAZIONE

Tabella I-a (aprile 1982):

Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.350
prezzo di kWh (lire)	6,20

Tabella I-b (maggio-giugno 1982):

Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.440
Prezzo di kWh (lire)	6,40

Tabella I-c (luglio-agosto):

Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.540
Prezzo del kWh (lire)	6,65

Tabella I-d (settembre-ottobre):

Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.630
Prezzo del kWh (lire)	6,90

Tabella I-e (novembre-dicembre):

Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.790
Prezzo del kWh (lire)	7,30

TABELLA II

TARIFFA DI TIPO BINOMIO PER FORNITURE PER USI DI ILLUMINAZIONE

Corrispettivo mensile di potenza per kWh (lire)	1.086
Prezzo del kWh (lire)	37,44

(2260)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1982, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 206, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 13 luglio 1981 hanno colpito il comune di Lumezzane in provincia di Brescia.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1982, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 207, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 26 e 27 maggio 1981 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Brescia: Barghe, Bione, Bovegno, Casto, Collio, Concesio, Dello, Esine, Gardone V.T., Gavardo, Iseo, Manerbio, Marcheno, Milzano, Mura, Odolo, Pertica Bassa, Pezzaze, Sabbio Chiese, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno.

(2221)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editor di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'INPGI e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto della integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli Genova, in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paramatti Vernici, con sede e stabilimento in Greggio (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amisco S.r.l., con sede e stabilimento a Cinisello Balsamo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Vicentino S.p.a., con sede e stabilimento in Vicenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 27 aprile al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Francesco Lazzeri s.n.c., con sede e stabilimenti in S. Giuliano Terme e Deta S.p.a., in Pisa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotti Wamar di Torino, e disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima meccanica oleodinamica di Jesi, è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*). della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facon di Varese, e prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*). della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabarm, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1981 al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Nova Rico » S.p.a., Impruneta (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Nova Rico, S.p.a. » Impruneta (Firenze), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contimer, in Nola (Napoli), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Clarabella, con sede in Milano e stabilimento in Pozzolungo (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1981 al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.S.T. - Costruzioni metalliche S.r.l., in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1981 al 9 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini di Roma, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, stabilimento in Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., in Palermo, è prolungata al 13 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., in Palermo, è prolungata al 13 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., in Palermo, è prolungata al 13 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., in Palermo, è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita, in Este (Padova), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sava di Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 1° maggio 1977. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sava di Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 23 luglio 1977. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.E.T. del cav. A. Giomi & Figli, in San Gemignano (Siena), unità in provincia di Siena, Arezzo, Grosseto, Lucca, Carrara e Viterbo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1981 al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.E.T. del cav. A. Giomi & Figli, in San Gemignano (Siena), unità in provincia di Siena, Arezzo, Grosseto, Lucca, Carrara e Viterbo, è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 giugno 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Giovanni Colombo, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Morazzone (Varese), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. cooperativa Cristalleria Nuova Genovali di Pisa, è prolungata al 2 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria), è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), è prolungata al 16 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia di Castrovillari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 23 novembre 1980 al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia di Castrovillari, è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia di Castrovillari, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMA - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è prolungata al 25 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMA - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è prolungata al 24 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gemac, con sede in Roma e stabilimento in Torino, è prolungata al 20 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Licana Sud, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Licana Sud, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2251)

Provvedimento concernente il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in liquidazione, di Bari.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in liquidazione, di Bari, è prolungata per un trimestre.

(2250)

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aima derivati, in Castelvecchio Pascoli.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aima derivati, in Castelvecchio Pascoli (Lucca), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° ottobre 1981 al 31 dicembre 1981.

(2238)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

Provincia di Como:

« 27-CO »: Brunati Augusto, in Albese con Cassano.

Provincia di Firenze:

« 526-FI »: Silver Pottery di Frediani Gianni, in Firenze.

Provincia di Torino:

« 73-TO »: Virano Giovanni di Virano Aldo, in Torino;
« 230-TO »: Bassino Emanuela, in Torino;
« 236-TO »: Euroincisioni di Martile Sergio, in Torino.

Provincia di Varese:

« 46-VA »: Stanoppi Emilio, in Cassano Magnago.

(1838)

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Cagliari della autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1982 è stata revocata al Consorzio agrario provinciale di Cagliari, società cooperativa a responsabilità limitata, l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate con sede principale in Cagliari, viale S. Avendrace, e succursale in Senorbì, attribuita con decreto 11 gennaio 1950.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(2180)

Autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini generali di Vittuone-Arluno », in Vittuone, ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1982, la S.p.a. « Magazzini generali di Vittuone-Arluno », in Vittuone (Milano), è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

(2226)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Pove, Rieti, Peschiera, Mattarello, Bargagli, Luvinate e Chiavari.

Con decreto aziendale 15 marzo 1982, n. 1178, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato di mq 45 sito lungo la strada statale n. 47 nel territorio del comune di Pove e identificato al foglio 12 mapp. 225/C dei registri catastali del succitato comune.

Con decreto aziendale 12 marzo 1982, n. 1171, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato di circa mq 997 sito lungo la strada statale n. 4 « Salaria » nel territorio del comune di Rieti, frazione di S. Giovanni Reatino, e identificato al foglio 166 (ex 212) part. 557 dei registri catastali del menzionato comune.

Con decreto aziendale 15 marzo 1982, n. 792, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato stradale di complessivi mq 2801 sito lungo la statale n. 11 « Padana superiore » nel territorio del comune di Peschiera e identificato nel foglio 11 mappali 15 e 17 (ex mappali 15/*b*, 17/*a*, 40/*b*, 90/*a*, 91/*b*) dei registri catastali del menzionato comune.

Con decreto aziendale 15 marzo 1982, n. 3923, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del terreno di mq 528 adiacente alla statale n. 12/sud in località « Regole » e contraddistinto nel foglio catastale n. 460 p.t. 827/11 del c.c. di Mattarello (Trento).

Con decreto aziendale 15 marzo 1982, n. 1180, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'azienda del reliquato di mq 182 sito lungo la strada statale n. 45 « Di Val di Trebbia » nel territorio del comune di Bargagli e contraddistinto alla partita « strade pubbliche » foglio 3 mappale 345 (già 345/*A*) dei registri catastali del succitato comune.

Con decreto aziendale 11 febbraio 1982, n. 625, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del terreno di mq 50 circa situato in fregio alla strada statale n. 394 tra le progressive chilometriche 5+077 e 5+092,20 nel territorio del comune di Luvinate e identificato con il mappale 726/*a* foglio 4 di registri catastali del succitato comune.

Con decreto aziendale 15 marzo 1982, n. 1177, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del terreno di mq 80 sito lungo la statale n. 225 in traversa di Chiavari (foglio 12 mappale 773 dei registri catastali del succitato comune) nonché del fabbricato urbano (non censito) che insiste su detto terreno.

(2198)

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di terreni in comune di Valganna

Con decreto aziendale 15 marzo 1982, n. 1179, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda di due terreni siti lungo la strada statale n. 233 « Varesina » nel territorio del comune di Valganna (Varese) e identificati nei registri catastali del succitato comune nei fogli 9 e 12 mappali 3545 e 3606.

(2167)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Affidamento al consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Colli Euganei, dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione di origine controllata « Colli Euganei ».

Con decreto 19 febbraio 1982, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è stato affidato, per il vino a denominazione di origine controllata « Colli Euganei », riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1969, al consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Colli Euganei.

(2087)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Milano-Malpensa

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modificazioni agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi, a decorrere dal 26 aprile 1982, negli uffici del comune di Osmate delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Milano-Malpensa.

Le predette mappe sostituiscono quelle pubblicate presso il comune di Osmate a decorrere dal 31 agosto 1977 e di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 13 settembre 1977.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministero per i trasporti produrre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 28 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1966.

(2245)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze 22 marzo 1982, n. 57, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla regione Toscana la somma di L. 3.000.000 da destinare per una ricerca sull'incidenza dell'iperparatiroidismo secondario nei pazienti con insufficienza renale cronica.

Con decreto del prefetto di Firenze 22 marzo 1982, n. 58, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana cardiopatici la somma di L. 577.203 da destinare all'acquisto di apparecchiature per il centro cardiologico operante presso la clinica medica e terapia medica I della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 22 marzo 1982, n. 59, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società Sandoz S.p.a. la somma di S. Fr 3.000 da destinare per il potenziamento della ricerca in atto presso la cattedra di farmacologia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 22 marzo 1982, n. 60, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla prof.ssa Isabella Tollaro Casini Raggi la donazione consistente in: 1 armadio metallico ad ante scorrevoli in vetro, di m 1,80 circa, grigio, marca Parma; 1 armadio metallico ad ante scorrevoli, di m 1,80 circa, blu e bianco, marca Lips-Vago; 1 scrivania con cassettiera e libreria componibile, bianca, marca Lips-Vago, da destinare all'istituto di odonto-gnato-stomatologia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 22 marzo 1982, n. 108, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla S.p.a. la Metalli industriale la somma di L. 500.000 da destinare al laboratorio scienza dei metalli dell'istituto di chimica fisica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 22 marzo 1982, n. 109, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla S.p.a. Janssen farmaceutici la somma di L. 5.000.000 da destinare al potenziamento delle ricerche sulla cefalea.

(2227)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 5 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1290,050	1290,050	1290 —	1290,050	1290 —	1290 —	1289,950	1290,050	1290,050	1290,05
Dollaro canadese	1054,050	1054,050	1055 —	1054,050	1054,50	1054 —	1054,600	1054,050	1054,050	1054,05
Marco germanico	554,920	554,920	554,60	554,920	555 —	554,90	555,050	554,920	554,920	554,90
Fiorino olandese	499,750	499,750	500,50	499,750	500,20	499,70	499,820	499,750	499,750	499,75
Franco belga	29,431	29,431	29,50	29,431	29,45	29,40	29,450	29,431	29,431	29,45
Franco francese	212,870	212,870	212,80	212,870	213 —	212,85	212,900	212,870	212,870	212,85
Lira sterlina	2323,300	2323,300	2326,90	2323,300	2320,50	2330,20	2325,100	2323,300	2323,300	2323,30
Lira irlandese	1917,800	1917,800	1922 —	1917,800	1922 —	—	1922 —	1917,800	1917,800	—
Corona danese	163,220	163,220	163,30	163,220	163,15	163,20	163,210	163,220	163,220	163,25
Corona norvegese	215,340	215,340	215,50	215,340	215,45	215,35	215,250	215,340	215,340	215,35
Corona svedese	222,500	222,500	222,60	222,500	222,60	222,45	222,560	222,500	222,500	222,50
Franco svizzero	663,330	663,330	664 —	663,330	663,90	663,30	663,460	663,330	663,330	663,35
Scellino austriaco	78,690	78,690	78,80	78,690	78,80	78,70	78,730	78,690	78,690	78,70
Escudo portoghese	18,270	18,270	18,30	18,270	18,20	18,25	18,250	18,270	18,270	18,27
Peseta spagnola	12,465	12,465	12,48	12,465	12,45	12,45	12,467	12,465	12,465	12,46
Yen giapponese	5,480	5,480	5,49	5,480	5,45	5,47	5,480	5,480	5,480	5,48
E.C.U.	1323,840	1323,840	—	1323,840	—	—	1323,840	1323,840	1323,840	—

Media dei titoli del 5 maggio 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	38,225
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	96,475
» 5,50% » » 1968-83	91,775
» 5,50% » » 1969-84	85,100
» 6% » » 1970-85	80,625
» 6% » » 1971-86	76,675
» 6% » » 1972-87	78,650
» 9% » » 1975-90	74,700
» 9% » » 1976-91	69,250
» 10% » » 1977-92	76,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	69 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	87,450
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,850
» » » » 1- 7-1979/82	99,850
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
» » » » 1- 8-1980/82	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,825
» » » » 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	100,050
» » » » 1-10-1980/83	99,900
» » » » 1- 9-1981/83	99,900
» » » » 1-10-1981/83	99,300
» » » » 1- 3-1981/84	99,225
» » » » 1- 4-1981/84	99,975
» » » » 1- 6-1981/84	99,075
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	97,275
» » » 18% 1- 7-1983	99,750
» » » 12% 1-10-1983	90,275
» » » 12% 1- 1-1984	88,575
» » » 12% 1- 4-1984	87,375
» » » 12% 1-10-1984	85,500
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1290 —
Dollaro canadese	1054,325
Marco germanico	554,985
Fiorino olandese	499,785
Franco belga	29,440
Franco francese	212,885
Lira sterlina	2324,200
Lira irlandese	1919,900
Corona danese	163,215
Corona norvegese	215,295
Corona svedese	222,530
Franco svizzero	663,395
Scellino austriaco	78,710
Escudo portoghese	18,260
Peseta spagnola	12,466
Yen giapponese	5,480
E.C.U.	1323,840

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1982

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1982 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI		VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1981 . .		104.607.388.516			
Gestione di bilancio	Entrate finali	7.713.255.642.490			
	Spese finali		10.380.616.586.327	—	2.667.360.943.837
	Rimborso di prestiti . . .		3.868.374.588.950		
	Accensione di prestiti . .	5.344.984.655.500			
	TOTALE . . .	13.058.240.297.990	14.248.991.175.277	—	1.190.750.877.287
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria . .	80.368.421.614.193	77.580.662.001.675	+	2.787.759.612.518
	Crediti di tesoreria . .	21.433.841.533.469	23.029.696.447.444		1 595.854 913.975
	TOTALE . .	101.802.263.147.662	100.610.358.449.119	+	1.191.904.698.543
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	114.965.110.834.168	114.859.349.624.396		
Fondo di cassa al 31 dicembre 1982 .			105.761.209.772	+	1.153.821.256
	TOTALE A PAREGGIO . .	114.965.110.834.168	114.965.110.834.168		

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 gennaio 1981		Al 31 gennaio 1982	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)	
Fondo di cassa		104.607.388.516		105.761.209.772	+	1.153.821.256
Crediti di tesoreria		85.696.770.267.308		87.292.625.181.283	+	1.595.854.913.975
TOTALE . . .		85.801.377.655.824		87.398.386.391.055	+	1.597.008.735.231
Debiti di tesoreria		231.497.660.466.051		234.285.420.078.569	—	2.787.759.612.518
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività) .	—	145.696.282.810.227	—	146.887.033.687.514	—	1.190.750.877.287

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1982: 805.154.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° AL 31 GENNAIO 1982

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	6.210.076.536.351				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	1.501.978.030.671				
ENTRATE CORRENTI . . .	7.712.054.567.022	TITOLO I — Spese correnti . .	9.516.743.802.647	Risparmio pubblico	— 1.804.689.235.625
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.201.075.468	TITOLO II — Spese in conto capitale	863.872.783.680		
ENTRATE FINALI . . .	7.713.255.642.490	SPESE FINALI . . .	10.380.616.586.327	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 2.667.360.943.837
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	3.868.374.588.950		
ENTRATE FINALI . . .	7.713.255.642.490	SPESE COMPLESSIVE . . .	14.248.991.175.277	Ricorso al mercato	— 6.535.735.532.787
TITOLO IV — Accensione di prestiti	5.344.984.655.500				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	13.058.240.297.990	SPESE COMPLESSIVE . . .	14.248.991.175.277	Saldo di esecuzione del bilancio	— 1.190.750.877.287

(2234)

BANCA

Provvisoria

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa ... L.			2.315.828.433.279	
II - In deposito all'estero ... »			22.919.851.249.901	25.235.679.683.180
CREDITI IN ORO (FECoM) ... L.				8.023.293.743.015
CASSA ... »				913.973.130.553
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario ... L.		139.498.682.271		
- ammassi ... »		1.568.681.105.140	1.708.179.787.411	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente ... L.		993.282.702.177		
- a scadenza fissa ... »		309.565.240.000		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 ... »		530.329.096.825	1.833.177.039.002	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.			—	3.541.356.826.413
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU ... L.			10.185.913.280.354	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise ... L.		458.096.297		
- corrispondenti in conto corrente ... »		366.190.260.216		
- depositi vincolati ... »		975.646.250.000		
- diverse ... »		—	1.342.294.606.513	11.528.207.886.867
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) ... L.				2.139.775.747.661
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.			14.868.787.405.361	
II - Conti speciali ... »			2.303.559.877.587	17.172.347.282.948
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) ... L.				22.727.521.609.284
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO ... »				255.884.690.258
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità ... L.		37.511.249.959.490		
- per investimento delle riserve statutarie ... »		269.058.910.144		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		745.098.466.898	38.525.407.336.532	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie ... L.		10.767.472.245		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		246.883.937.355	257.651.409.600	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	122.914.100			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	57.501.892.446	57.624.806.546		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	729.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	4.030.611.550	4.760.187.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	33.894.818.594			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	45.013.512.553	78.908.331.147	141.293.325.243	38.924.352.071.375
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. ... L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici ... L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »			38.219.492.037	38.219.492.038
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) ... L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili ... L.			21.798.323.270	
II - Impianti ... »			77.218.882.202	
III - Monete e collezioni ... »			307.195.088	99.324.400.560
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione ... L.			—	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati ... L.		22.591.316.365		
- in allestimento ... »		4.781.791.103	27.373.107.468	
III - Debitori diversi ... L.			46.136.477.149	
IV - Altre ... »			643.410.217.636	716.919.802.253
RATEI ... L.				260.499.645.835
RISCONTI ... »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO ... »				128.048.252.953
L.				132.225.564.265.193
CONTI D'ORDINE				
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia ... L.		4.744.916.288.418		
- altri ... »		183.651.754.540.896	188.396.670.829.314	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni ... L.		—		
- esteri ... »		1.032.736.052.321	1.032.736.052.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... L.			1.329.386.477.348	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) ... »			2.115.000.000.000	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) ... »				
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni ... L.		—		
- esteri ... »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) ... L.			1.744.500.000.000	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali ... »			238.501.099.501	196.601.294.458.484
TOTALE... L.				328.826.858.723.677

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(2235) *Il Governatore*: CIAMPI

D'ITALIA

31 gennaio 1982 Provvisoria

PASSIVO

Voce					Totale
CIRCOLAZIONE				L.	28.299.820.783.000
VAGLIA CAMBIARI				»	240.955.110.355
ALTRI DEBITI A VISTA					
I - Ordini di trasferimento	L.		—		
II - Altri	»		2.673.082.475		2.673.082.475
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI				L.	397.774.232.236
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO				»	1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA				»	11.616.350 378
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386				»	—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		43.300.927.174.747		
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		441.299.860		
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»		92.643.153.521		
IV - Società costituende	»		73.869.697.461		
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»		1.684.450.911.090		
VI - Altri	»		3.428.018.811.534		48.580.351.048.213
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.				L.	549.355.902.500
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.				»	1.754.203.975.087
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO					
I - Depositi in valuta estera	L.		2.958.714.467		
II - Conti dell'estero in lire	»		428.100.822.444		431.059.536.911
DEBITI IN ECU (FECoM)				L.	10.163.069.490 676
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
- Conto corrente ordinario (saldo creditore)				»	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)				»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO				»	886.611.696.165
ACCANTONAMENTI DIVERSI					
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.		29.497.527.462.127		
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»		1.325.092.246.606		
III - Fondo svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078		
IV - Fondo oscillazione cambi	»		840.000.000.000		
V - Fondo oscillazione titoli	»		834.978.479.770		
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»		1.951.184.896.478		
VII - Fondi assicurazione danni	»		301.591.685.925		
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»		22.528.712.964		
IX - Fondo rinnovamento impianti	»		36.250.000.000		
X - Fondi imposte	»		140.515.300.363		
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		1.200.000.000.000		
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		341.336.636		36.384.929.298.947
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI				L.	20.964.091.587
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI				»	62.276.814.678
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI				»	6.122.649.761
PARTITE VARIE					
I - Creditori diversi	L.		3.519.258.544		
II - Altre	»		3.728.962.786.326		3.732.482.044.870
RATEI				L.	62.336.784.523
RISCONTI				»	—
CAPITALE SOCIALE				»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO				»	174.286.004.753
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO				»	186.583.195.127
SALDO PROVVISORIO RENDITE E SPESE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE				»	135.272.028.374
RENDITE DELL'ESERCIZIO				»	141.520.144.579
				L.	132.225.564.265.193
CONTI D'ORDINE					
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.		188.396.670.829.314		
II - Titoli e valori presso terzi	»		1.032.736.052.321		
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1.329.386.477.348		
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»		2.115.000.000.000		
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»		—		
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»		1.744.500.000.000		
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
- interni	L.	—			
- esteri	»	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000		
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		238.501.099.501		196.601.294.458.484
				TOTALE... L.	328.826.858.723.677

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di scienze fisiche . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(2209)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo e di infermiere generico presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio (per le esigenze della seconda cattedra) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia pediatrica . . . . posti 10

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore e diploma o certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2210)

Concorso a due posti di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università della Tuscia (Rettifica)

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1982, alla pag. 2842 (numero redazionale 1891) relativo al concorso a due posti di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università della Tuscia - Viterbo, dove è scritto: « E' indetto pubblico concorso, per esami, *ad un posto* di tecnico degli uffici tecnici... », deve intendersi: « E' indetto pubblico concorso, per esami, *a due posti* di tecnico degli uffici tecnici ... ».

(2211)

Concorso a venticinque posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Roma (Rettifica)

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 26 aprile 1982 alla pag. 3069, relativo al concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore presso l'Università di Roma, dove è scritto: « Le domande di ammissione al concorso, *redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili,* devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 ... », deve intendersi: « Le domande di ammissione al concorso, *redatte su carta legale,* devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 ... ».

(2212)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI

Concorso pubblico, per esami, a otto posti nella posizione iniziale della qualifica di assistente (carriera di concetto) nel ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, a otto posti di assistente (carriera di concetto) in prova nel ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ente pubblico, con unica sede in Roma alla via Cavour n. 181.

Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore di secondo grado; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, fatte salve le deroghe espressamente previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa - Servizio del personale, dovranno essere consegnate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso l'ente stesso, al competente servizio del personale, o presso i collegi provinciali e circondariali dei geometri.

(2229)

Concorso pubblico, per esami, a nove posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo (carriera esecutiva) nel ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, a nove posti di archivista dattilografo (carriera esecutiva) in prova nel ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ente pubblico, con unica sede in Roma alla via Cavour n. 181.

Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di primo grado; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, fatte salve le deroghe espressamente previste dalle norme vigenti.

Le prove di esame consisteranno:

prova scritta: educazione civica con particolare riguardo alla Costituzione della Repubblica italiana;

prova pratica: prova di stenografia e successiva trascrizione dattilografica del brano stenografato;

prova orale: cultura generale con particolare riguardo alla storia d'Italia dal Risorgimento ad oggi; tenuta degli archivi amministrativi e degli uffici di ordine in genere; diritti e doveri dell'impiegato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa - Servizio del personale, dovranno essere consegnate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso l'ente stesso, al competente servizio del personale, o presso i collegi provinciali e circondariali dei geometri.

(2230)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esame, a ottanta posti di aiutante nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 5 del 15 marzo 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1981, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a quarantaquattro posti (aumentati ad ottanta con decreto del 27 dicembre 1979) di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1978.

(2249)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esame, a duecentosei posti nel ruolo dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 5 del 15 marzo 1982, pubblicato il 26 aprile 1982, sono state inserite le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso, per esame, a duecentosei posti nel ruolo dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1979.

(2304)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, *inclusi i supplementi ordinari con esclusione* di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 23 febbraio 1980 con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di ortopedia e traumatologia per l'anno 1978;

Visto il proprio provvedimento in data 3 dicembre 1979 con il quale il dott. Salsano Vittorio, nato a Roma il 6 dicembre 1943, era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile giacché non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come medico interno presso l'Università di Roma;

Vista l'ordinanza pronunziata il 9 gennaio 1980 n. 3 reg. ord. n. 2860/79 reg. ric. anno 1980 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con cui era stata accolta l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzato dal dottor Salsano Vittorio, ammettendo con riserva quest'ultimo a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza dell'11 febbraio 1981 n. 1041 reg. dec. n. 2860/79 reg. ric. anno 1981, che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Salsano Vittorio, annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 72/100 (settantadue su cento);

Decreta:

Il dott. Salsano Vittorio, nato a Roma il 6 dicembre 1943, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei allo esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia per l'anno 1978, di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1980 con il punteggio di 72/100 (settantadue su cento);

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1982

Il Ministro: *Altissimo.*

(2232)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 121 del 5 maggio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto « Giannina Gaslini » - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in Genova-Quarto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di vice segretario generale.

Spedali civili di Brescia - Ospedale generale regionale: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di aggiunto di concetto (geometra - perito industriale).

Ospedale civile di Niscemi - Ente ospedaliero generale di zona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821250)